

Questo documento è una traduzione.
In caso di dubbio, la versione in lingua tedesca è vincolante.

Statuto e regolamento della fondazione

Fondazione d'investimento Swiss Life

Indice

Statuto	4
Art. 1 Ragione sociale e fondatrice	4
Art. 2 Sede	4
Art. 3 Scopo.....	4
Art. 4 Investitori.....	4
Art. 5 Patrimonio di base.....	4
Art. 6 Capitale d'investimento.....	5
Art. 7 Vincolazione del capitale e responsabilità	5
Art. 8 Organi.....	5
Art. 9 Assemblea degli investitori	5
Art. 10 Consiglio di fondazione.....	6
Art. 11 Ufficio di revisione	8
Art. 12 Regolamento della fondazione	8
Art. 13 Modifica dello statuto	8
Art. 14 Fusione	8
Art. 15 Scioglimento e liquidazione.....	8
Art. 16 Vigilanza.....	9
Art. 17 Riserva del diritto superiore	9
Regolamento della fondazione d'investimento.....	10
Art. 1 Investitori.....	10
Art. 2 Patrimonio di base e capitale d'investimento	10
Art. 3 Suddivisione del capitale d'investimento in diritti	11
Art. 4 Contenuto dei diritti	11
Art. 5 Principi di valutazione in generale.....	12
Art. 6 Norme integrative in materia di valutazione dei gruppi d'investimento immobiliare con proprietà diretta	12
Art. 7 Stima degli immobili	12
Art. 8 Emissione di diritti	13
Art. 9 Riscatto di diritti	15
Art. 10 Distribuzione e tesaurizzazione.....	1846
Art. 11 Assemblea degli investitori.....	18
Art. 12 Consiglio di fondazione.....	20
Art. 13 Commissioni	20
Art. 14 Organo di gestione.....	20
Art. 15 Diritti degli azionisti	21
Art. 16 Emolumenti e spese.....	21
Art. 17 Rendiconto	22
Art. 18 Informazioni agli investitori e diritto d'informazione.....	22
Art. 19 Gruppi d'investimento a investitore unico.....	22
Art. 20 Comunicazione di informazioni.....	23
Statuto.....	3
Art. 1 Ragione sociale e fondatrice	3
Art. 2 Sede	3
Art. 3 Scopo	3
Art. 4 Investitori	3
Art. 5 Patrimonio di base	3
Art. 6 Capitale d'investimento.....	4

Art. 7 Vincolazione del capitale e responsabilità	4
Art. 8 Organi	4
Art. 9 Assemblea degli investitori	4
Art. 10 Consiglio di fondazione	5
Art. 11 Ufficio di revisione	7
Art. 12 Regolamento della fondazione	7
Art. 13 Modifica dello statuto	7
Art. 14 Fusione	7
Art. 15 Scioglimento e liquidazione	7
Art. 16 Vigilanza	8
Art. 17 Riserva del diritto superiore	8

Regolamento della fondazione d'investimento **9**

Art. 1 Investitori	9
Art. 2 Patrimonio di base e capitale d'investimento	9
Art. 3 Suddivisione del capitale d'investimento in diritti	10
Art. 4 Contenuto dei diritti	10
Art. 5 Principi di valutazione in generale	11
Art. 6 Norme integrative in materia di valutazione dei gruppi d'investimento immobiliare con proprietà diretta	11
Art. 7 Stima degli immobili	11
Art. 8 Emissione di diritti	12
Art. 9 Rimborso di diritti	14
Art. 10 Distribuzione e tesaurizzazione	15
Art. 11 Assemblea degli investitori	15
Art. 12 Consiglio di fondazione	17
Art. 13 Commissioni	17
Art. 14 Organo di gestione	17
Art. 15 Diritti degli azionisti	18
Art. 16 Emolumenti e spese	18
Art. 17 Rendiconto	19
Art. 18 Informazioni agli investitori e diritto d'informazione	19
Art. 19 Gruppi d'investimento a investitore unico	19
Art. 20 Comunicazione di informazioni	20

Statuto

(Versione del 19.03.2021)

Art. 1 Ragione sociale e fondatrice

L'allora Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, oggi Swiss Life SA (in seguito denominata fondatrice) ha costituito nel 2001 sotto il nome di «“Fondazione d'investimento Swiss Life”» (in seguito denominata fondazione) una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC e art. 53g segg. LPP.

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede a Zurigo.

Art. 3 Scopo

Scopo della fondazione è l'investimento e la gestione collettiva dei fondi previdenziali a essa affidati dagli investitori.

Art. 4 Investitori¹

1. Possono affiliarsi alla fondazione:
 - a) istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale.
 - b) persone che gestiscono investimenti collettivi per istituzioni conformi al cpv. 1 lett. a), sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni.
2. L'organo di gestione della fondazione verifica che siano soddisfatti i presupposti per l'affiliazione e decide sull'affiliazione. Può rifiutare l'affiliazione o la sottoscrizione di diritti di un gruppo d'investimento senza fornire la motivazione.
3. La fondazione osserva nei confronti degli investitori il principio della parità di trattamento.

Art. 5 Patrimonio di base

Il patrimonio di base è costituito dal capitale di dotazione e dai profitti netti accumulati che ne risultano, nonché da eventuali ulteriori stanziamenti. Il capitale di dotazione ammonta a 100 000 franchi.

¹ Per motivi di leggibilità, per le designazioni di persone nell'intero documento di regola viene utilizzata la forma maschile, che include sempre la designazione femminile.

Art. 6 Capitale d'investimento

Il capitale d'investimento è costituito dai valori patrimoniali apportati da uno o più investitori e dai profitti netti accumulati che ne risultano. Forma un gruppo d'investimento o si struttura in diversi gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento hanno una contabilità separata e sono autonomi economicamente. Ogni gruppo d'investimento è costituito da diritti della medesima entità e privi di valore nominale. Per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore il regolamento della fondazione può prevedere disposizioni speciali.

Art. 7 Vincolazione del capitale e responsabilità

Il patrimonio di base e il capitale d'investimento servono esclusivamente ai fini della previdenza. Il capitale d'investimento può essere gravato con pegni o trasferito a titolo di garanzia solo in casi eccezionali stabiliti dal regolamento della fondazione.

In caso di fallimento della fondazione le cose e i diritti appartenenti a un gruppo d'investimento hanno un trattamento preferenziale a favore degli investitori del relativo gruppo d'investimento. La responsabilità della fondazione per gli obblighi di un gruppo d'investimento si limita al patrimonio di questo gruppo d'investimento. Ogni gruppo d'investimento è responsabile solo dei propri obblighi. È esclusa la responsabilità degli investitori. In caso di rivendicazioni di responsabilità nei confronti della fondazione risponde esclusivamente il patrimonio di base.

Art. 8 Organi

Gli organi della fondazione sono:

- a) l'assemblea degli investitori;
- b) il consiglio di fondazione;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea degli investitori

1. L'organo supremo della fondazione è costituito dall'assemblea degli investitori, formata dai rappresentanti degli investitori.
2. Il regolamento della fondazione stabilisce la possibilità di conferire procure.
3. L'assemblea degli investitori si riunisce, come stabilito dal regolamento della fondazione, comunque almeno una volta all'anno.
4. L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della fondazione, l'attività d'investimento e i diritti degli investitori. Le sono conferiti i seguenti compiti e competenze inalienabili:
 - a) delibera in merito alle proposte presentate all'autorità di vigilanza tese ad apportare modifiche allo statuto
 - b) approvazione del regolamento della fondazione e delibera in merito a modifiche e ad aggiunte al medesimo. È fatta salva la competenza del consiglio di fondazione di emanare direttive d'investimento e regolamenti speciali
 - c) elezione dei membri del consiglio di fondazione

- d) elezione dell'ufficio di revisione
 - e) presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione
 - f) presa d'atto del rapporto annuale
 - g) approvazione dei conti annuali del patrimonio di base e dei gruppi d'investimento nonché dell'appendice ai conti annuali, mentre il regolamento della fondazione può prevedere un'altra regolamentazione per gruppi d'investimento per i quali fundamentalmente è ammesso un solo investitore
 - h) scarico ai membri del consiglio di fondazione e dell'organo di gestione
 - i) approvazione di controllate nel patrimonio di base
 - j) approvazione di partecipazioni in società per azioni svizzere non quotate in borsa nel patrimonio di base
 - k) delibera in merito alle proposte presentate all'autorità di vigilanza tese allo scioglimento o alla fusione.
5. Il diritto di voto degli investitori è proporzionale alla quota del capitale d'investimento da essi detenuta. In caso di decisioni in merito a questioni riguardanti solo singoli gruppi d'investimento, hanno diritto di voto unicamente gli investitori dei gruppi coinvolti.
6. È prevista la possibilità di assemblee straordinarie. I dettagli sono disciplinati dal regolamento della fondazione.

Art. 10 Consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione è l'organo di amministrazione supremo cui incombono tutti i compiti non esplicitamente riservati all'assemblea degli investitori, all'ufficio di revisione o all'autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno.
2. Il consiglio di fondazione è composto da almeno cinque membri competenti che devono essere persone fisiche. I membri del consiglio di fondazione vengono eletti dall'assemblea degli investitori. In questo ambito la fondatrice, i suoi successori legali e le persone che sono economicamente legate alla fondatrice possono essere rappresentati da un terzo al massimo del consiglio di fondazione. Per l'elezione dei membri del consiglio di fondazione, alla fondatrice compete un diritto di proposta.
3. Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione patrimoniale della fondazione non possono essere elette nel consiglio di fondazione. Se il consiglio di fondazione trasferisce la gestione a terzi, questi non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
4. Il consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso elegge tra i suoi membri il presidente del consiglio di fondazione. Può insediare commissioni.
5. I membri del consiglio di fondazione restano in carica per un anno. La rielezione è ammessa. In caso di dimissioni anticipate può esserci un'elezione suppletiva nella successiva assemblea degli investitori. Un'elezione suppletiva è obbligatoria se con le dimissioni il consiglio di fondazione non è più costituito da almeno cinque membri.
6. Al consiglio di fondazione sono conferiti i seguenti compiti e competenze inalienabili:
 - a) designazione delle persone abilitate a firmare per la fondazione e fissazione delle modalità per il diritto di firma
 - b) nomina dell'organo di gestione
 - c) decisione in merito alla costituzione di nuovi gruppi d'investimento nonché al raggruppamento e alla liquidazione di gruppi d'investimento esistenti

- d) costituzione di gruppi d'investimento senza diritto di ~~rimborso-riscatto~~ durante la fase di costituzione, con riserva di approvazione dell'autorità di vigilanza
 - e) fissazione delle direttive d'investimento per i singoli gruppi d'investimento. Il regolamento della fondazione può prevedere una regolamentazione diversa per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore
 - f) designazione di una o più banche depositarie
 - g) elezione del / degli esperto/i in stime immobiliari necessari/o per gruppi d'investimento con investimenti immobiliari diretti nonché, eventualmente, per gruppi d'investimento alternativi e investimenti diretti in infrastrutture
 - h) regolamentazione di un'adeguata organizzazione operativa
 - i) prevenzione di conflitti d'interesse e regolamentazione dei negozi giuridici con persone vicine e, in particolare, approvazione del regolamento per evitare conflitti d'interesse e negozi giuridici con persone vicine
 - j) valutazione dei gruppi d'investimento, regolamentazione di emolumenti e spese
 - k) regolamentazione della gestione del rischio e monitoraggio della rispettiva implementazione. Il consiglio di fondazione può incaricare l'organo di gestione dell'attuazione
 - l) garanzia di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione e garanzia dell'indipendenza degli organi di controllo competenti. Il consiglio di fondazione può incaricare l'organo di gestione dell'attuazione
 - m) deliberazioni in relazione all'emanazione di ulteriori regolamenti speciali e direttive
7. Poteri di delega del consiglio di fondazione
- a) Il consiglio di fondazione può trasferire compiti e competenze a terzi, se questi non sono connessi direttamente con la direzione suprema della fondazione e tali compiti e competenze non sono espressamente qualificati come inalienabili secondo la legge, lo statuto e il regolamento della fondazione.
 - b) La delega di compiti e competenze a terzi presuppone la stipula di un contratto di delega scritto, che stabilisca chiaramente i diritti e gli obblighi del destinatario della delega.
 - c) Il consiglio di fondazione deve selezionare con cura, istruire e sorvegliare i destinatari della delega.
 - d) Il consiglio di fondazione provvede all'adeguato controllo delle persone incaricate dei compiti e veglia sull'indipendenza degli organi di controllo competenti.
 - e) L'organo di gestione e altri uffici ai quali sono stati trasferiti compiti e competenze rispondono del loro operato al consiglio di fondazione. Sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della fondazione.
 - f) Il consiglio di fondazione è autorizzato a sospendere la sottoscrizione dei gruppi d'investimento. Può delegare tale diritto all'organo di gestione.

Art. 11 Ufficio di revisione

1. L'assemblea degli investitori elegge l'ufficio di revisione per la durata di un anno. La rielezione è ammessa. Possono fungere da ufficio di revisione solo le società abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di società di revisione posta sotto la sorveglianza dello Stato in base alla Legge sui revisori. L'ufficio di revisione deve essere indipendente dalla fondatrice, dai membri del consiglio di fondazione e dall'organo di gestione a livello personale, finanziario e organizzativo. L'ufficio di revisione deve disporre di una comprovata esperienza nel trattare investimenti collettivi.
2. L'ufficio di revisione adempie in particolare i seguenti compiti:
 - a) verifica dei conti annuali dei gruppi d'investimento e del patrimonio di base nonché dell'appendice ai conti annuali
 - b) verifica dell'organizzazione, dell'organo di gestione e degli altri uffici incaricati dal consiglio di fondazione e dell'investimento del patrimonio sul rispetto della legislazione, dello statuto, del regolamento della fondazione e delle direttive d'investimento
 - c) verifica sui provvedimenti adottati per garantire la lealtà nella gestione patrimoniale e controllo dell'osservanza degli obblighi di lealtà da parte del consiglio di fondazione
 - d) verifica del corretto svolgimento di eventuali conferimenti in natura e in caso di raggruppamento o liquidazione di gruppi d'investimento
 - e) allestimento di un resoconto per l'assemblea degli investitori.

Art. 12 Regolamento della fondazione

Il regolamento della fondazione disciplina:

- a) le basi dell'organizzazione interna della fondazione
- b) i principi dell'investimento patrimoniale collettivo e la sua valutazione
- c) i diritti e gli obblighi degli investitori.

Art. 13 Modifica dello statuto

L'assemblea degli investitori può decidere, con la maggioranza di due terzi dei voti validi espressi nell'ambito dello scopo della fondazione, in merito alle proposte presentate all'autorità di vigilanza relative a una modifica dello statuto. La modifica entra in vigore al più presto alla data della decisione dell'autorità di vigilanza.

Art. 14 Fusione

L'assemblea degli investitori può approvare, con la maggioranza di due terzi dei voti validi espressi, contratti di fusione con altre fondazioni d'investimento e proposte presentate all'autorità di vigilanza relative all'atto alla disposizione alla fusione. Le fusioni possono entrare in vigore con effetto retroattivo e hanno forza di cosa giudicata con l'atto alla disposizione dell'autorità di vigilanza e l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

Se l'assemblea degli investitori arriva alla conclusione che lo scopo della fondazione è venuto meno o che non risulta più raggiungibile con un dispendio accettabile può richiedere, con l'approvazione di due terzi dei

voti validi espressi, lo scioglimento della fondazione presso l'autorità di vigilanza. Il capitale d'investimento viene liquidato dopo l'avvenuta decisione da parte dell'autorità di vigilanza e il ricavato distribuito agli investitori proporzionalmente ai diritti detenuti nel capitale d'investimento. Il ricavato di liquidazione rimanente del patrimonio di base dopo la deduzione di tutti gli obblighi è distribuito alla cerchia degli investitori esistente al momento dell'ultima assemblea degli investitori, proporzionalmente alla quota detenuta dai singoli investitori al capitale d'investimento. In caso di importi esigui l'autorità di vigilanza può autorizzare un uso diverso.

Art. 16 Vigilanza

La fondazione è soggetta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP.

Art. 17 Riserva del diritto superiore

È fatta riserva delle disposizioni di diritto superiore.

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea degli investitori del 19 marzo 2021 e sostituisce lo statuto del 26 agosto 2013. Entra in vigore su decisione dell'autorità di vigilanza.

Regolamento della fondazione d'investimento

(Versione del 17.03.2023)

Art. 1 Investitori²

1. Possono affiliarsi alla fondazione le istituzioni riportate come possibili investitori all'art. 4 dello statuto. Vi rientrano in particolare:
 - a) le istituzioni della previdenza professionale registrate
 - b) le istituzioni della previdenza professionale non registrate, quali istituzioni per quadri, fondi padronali di previdenza e fondazioni di finanziamento
 - c) le istituzioni di libero passaggio
 - d) le istituzioni del pilastro 3a
 - e) il fondo di garanzia
 - f) l'istituto collettore e
 - g) le fondazioni d'investimento.
2. Un'istituzione che desidera acquistare diritti di gruppi d'investimento deve aver sottoscritto in precedenza una dichiarazione dell'investitore in cui l'istituzione conferma di essere esente dall'imposta federale diretta e che soddisfa, nel Cantone dove ha sede, i requisiti di legge per l'esenzione dalle imposte delle istituzioni di previdenza. Con la firma della dichiarazione dell'investitore riconosce come vincolanti lo statuto, il regolamento della fondazione, e le direttive d'investimento, il Regolamento relativo a emolumenti e spese nonché eventuali prospetti dei gruppi d'investimento nella versione attualmente in vigore.
3. Con l'approvazione dell'organo di gestione all'affiliazione e all'acquisto di almeno un diritto di un gruppo d'investimento o con la presentazione di un impegno vincolante all'investimento alla fondazione si ottiene lo status di investitore. Se l'istituzione affiliata non detiene più alcun diritto e se manca un impegno vincolante all'investimento, essa perde lo status di investitore. In caso di nuova sottoscrizione o di presentazione di un impegno vincolante all'investimento, tali diritti vengono di nuovo acquisiti.

Art. 2 Patrimonio di base e capitale d'investimento

1. Gli investimenti patrimoniali avvengono in conformità alle disposizioni legali e ai regolamenti della fondazione, ossia alle istruzioni o alle disposizioni dell'autorità di vigilanza.
2. All'interno del rispettivo gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti, l'assunzione di crediti a breve termine e per esigenze tecniche, nonché la loro garanzia, in particolare anche come soluzione transitoria per strette di liquidità relative alla copertura di rischi valutari, ~~è ammessa~~ **sono ammesse** nel caso in cui con copertura completa di gruppi d'investimento interamente investiti si verifichino perdite sulle operazioni di cambio. L'assunzione del credito può rendersi necessaria, poiché l'immediato adeguamento della copertura del rischio di cambio non è nell'interesse dell'investitore.
3. Le cose e i diritti appartenenti al patrimonio della fondazione in linea di massima non possono essere né gravati con pegni, né trasferiti a titolo di garanzia. Questa disposizione non riguarda:
 - a) terreni: la quota di costituzione in pegno non può tuttavia superare nella media di tutti i terreni, detenuti direttamente dal gruppo d'investimento, tramite società controllate o in investimenti collettivi, un terzo del valore venale stimato dei terreni. In via eccezionale e in modo temporaneo, la quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, se ciò è necessario per garantire la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi che superano

² Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen im gesamten Dokument i. d. R. die männliche Form gewählt, es ist jedoch stets die weibliche Form mitgemeint.

- la quota di costituzione in pegno del 50 per cento può costituire al massimo il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
- b) la concessione di garanzie usuali nell'ambito degli strumenti derivati (p.es. traded options e financial futures o derivati negoziati over-the-counter).
4. In caso di fallimento della fondazione le cose e i diritti appartenenti a un gruppo d'investimento hanno un trattamento preferenziale a favore degli investitori del relativo gruppo d'investimento. È fatto salvo il diritto della fondazione a:
 - a) remunerazioni previste dal contratto
 - b) liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei propri compiti per un gruppo d'investimento
 - c) rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
 5. Il conteggio è ammissibile solo per crediti nell'ambito degli stessi gruppi d'investimento o per crediti nell'ambito del patrimonio di base.
 6. La separazione di investimenti illiquidi di un gruppo d'investimento e la contemporanea sospensione del diritto degli investitori al rimborso per questa parte separata e illiquida del gruppo d'investimento (side pockets) presuppongono l'accordo dell'autorità di vigilanza; gli investitori devono essere informati nel prospetto del relativo gruppo d'investimento sulla possibilità di costituire side pockets. Se il prospetto non prevede side pockets, la loro introduzione richiede il consenso della maggioranza degli investitori.

Art. 3 Suddivisione del capitale d'investimento in diritti

1. Il capitale d'investimento della fondazione è strutturato in diversi gruppi d'investimento indipendenti tra di loro, gestiti in maniera autonoma quanto a investimenti, redditi, costi e rendiconto. I gruppi d'investimento possono presentare tranche con diverse strutture degli emolumenti.
2. La fondazione agisce a nome proprio, per conto dei singoli gruppi d'investimento.
3. I gruppi d'investimento sono suddivisi in diritti della medesima entità, privi di valore nominale e senza carattere di carta valore (crediti contabili). I diritti sono inalienabili, trasferibili unicamente previo consenso dell'organo di gestione e riguardano sempre un determinato gruppo d'investimento.
4. Il consiglio di fondazione può stabilire che in determinati gruppi d'investimento sia possibile suddividere i diritti in frazioni di quote.
5. La creazione di ulteriori gruppi d'investimento e la soppressione di gruppi d'investimento già esistenti sono di competenza del consiglio di fondazione.
6. Ogni gruppo d'investimento dispone di una propria cerchia degli investitori.

Art. 4 Contenuto dei diritti

Gli investitori partecipano ai relativi gruppi d'investimento in misura dei propri diritti. Il contenuto di un diritto consiste nel diritto dell'investitore ad una relativa parte proporzionale del patrimonio netto di un gruppo d'investimento, nonché al risultato netto annuo di tale gruppo.

Art. 5 Principi di valutazione in generale

1. Il patrimonio netto di un gruppo d'investimento è composto dal valore di mercato dei singoli attivi, più eventuali interessi maturati, al netto di eventuali obblighi. L'attivo e il passivo devono essere valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.
2. Al momento della prima emissione, l'organo di gestione stabilisce il prezzo di un diritto.
3. Successivamente, il valore d'inventario di un diritto viene calcolato dividendo il patrimonio netto del relativo gruppo d'investimento disponibile il giorno di valutazione per il numero di diritti esistenti.
4. Al fine di tener conto dell'evoluzione dei gruppi d'investimento, il consiglio di fondazione può ordinare che i diritti vengano divisi o raggruppati.
5. Il consiglio di fondazione stabilisce i principi riguardo ai giorni di valutazione. L'organo di gestione decide nei singoli casi in merito al momento dell'esecuzione sull'esecuzione della valutazione dei gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento vengono valutati almeno in relazione a ogni termine di emissione e di rimborso/riscatto, nonché al giorno di pubblicazione e al giorno determinante dell'allestimento del bilancio.
6. Per i gruppi d'investimento con obbligo di pubblicare un prospetto, i dettagli della valutazione sono disciplinati nel relativo prospetto.
7. Per i gruppi d'investimento in ipoteche, i dettagli della valutazione sono disciplinati nel prospetto o nelle direttive d'investimento.

Art. 6 Norme integrative in materia di valutazione dei gruppi d'investimento immobiliare con proprietà diretta

1. Il patrimonio netto di un gruppo d'investimento immobiliare si calcola in base al valore del singolo attivo, più eventuali interessi maturati, meno eventuali obblighi nonché le probabili imposte dovute alla liquidazione degli immobili.
2. La valutazione degli investimenti immobiliari avviene in base a metodi di valutazione generalmente noti e osservando le disposizioni legali vigenti in materia nonché le istruzioni dell'autorità di vigilanza. Il regolamento di valutazione per gruppi d'investimento immobiliare con investimenti diretti disciplina il metodo concreto per la stima del valore venale.
3. Per la valutazione del patrimonio netto è determinante l'ultima valutazione del valore venale degli immobili. Il consiglio di fondazione può richiedere una nuova valutazione di uno o più immobili. In caso di cambiamenti fondamentali manifesti all'ultima stima, la stessa deve avvenire prima del calcolo del valore d'inventario.

Art. 7 Stima degli immobili

1. Il consiglio di fondazione incarica due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera della stima degli immobili. Il perito o i periti incaricato/i delle stime deve / devono soddisfare tutte le esigenze specialistiche poste dall'autorità di vigilanza. In particolare sono indipendenti, godono di una buona fama e dispongono della necessaria esperienza e delle capacità necessarie per valutare immobili svizzeri.
2. Le perizie allestite da esperti esteri per investimenti immobiliari all'estero devono essere verificate da una persona conforme al capoverso 1 circa la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento della fondazione; tale persona deve valutare plausibile il risultato della perizia estera.
3. La fondazione fa valutare il valore degli immobili a scadenza annua da parte del perito o dei periti incaricato/i delle stime. Il valore stimato può essere ripreso per la chiusura dei conti, a condizione che dalla

stima non siano subentrati cambiamenti fondamentali manifesti. Se il consiglio di fondazione non riprende i valori di stima nel conto annuale, occorre motivare questa scelta nei confronti dell'ufficio di revisione e nell'appendice ai conti annuali. La visita agli immobili da parte del perito o dei periti incaricato/i delle stime deve avvenire almeno ogni tre anni.

4. Prima dell'acquisto e della vendita di immobili occorre richiedere una stima da parte del perito o dei periti incaricato/i delle stime; in caso di vendita è possibile rinunciare a una nuova stima, se la stima esistente non risale a più di tre mesi e le circostanze non sono cambiate in modo sostanziale. Per allestire la stima gli esperti visitano gli immobili.
5. Se l'acquisto avviene nell'ambito di un conferimento in natura, occorre richiedere la verifica del valore di stima da parte di un perito incaricato delle stime qualificato e indipendente di un'impresa a cui non era stata affidata la prima stima. In tal caso l'ufficio di revisione verifica se la stima è conforme al regolamento e se è avvenuta in maniera professionale. Conferma al consiglio di fondazione il corretto procedimento e la conformità del conferimento in natura alle direttive d'investimento.

Art. 8 Emissione di diritti

1. Conformemente al presente regolamento della fondazione e alle proprie direttive d'investimento, gli investitori di regola possono acquisire un numero illimitato di diritti. Se i gruppi d'investimento presentano tranche per le quali si riscuotono emolumenti ridotti, il consiglio di fondazione formula le premesse per il collocamento da parte degli investitori (p.es. importo della sottoscrizione minima e/o mandato di gestione patrimoniale presso Swiss_Life Asset Management SA).
2. L'acquisizione di diritti avviene tramite emissione di nuovi diritti da parte della fondazione.
3. Nell'ambito di gruppi d'investimento immobiliari, di gruppi d'investimento infrastrutturali e di gruppi d'investimento nel settore degli investimenti alternativi, la fondazione può accettare impegni vincolanti all'investimento, espressi in un importo fisso. Gli investitori devono fornire alla fondazione un impegno vincolante all'investimento, espresso in un importo fisso. L'organo di gestione decide in merito alle chiamate di capitale. I diritti e gli obblighi dettagliati sono inoltre disciplinati nel relativo prospetto e in una convenzione scritta (contratto d'impegno all'investimento).
4. Non è ammessa la negoziazione libera di diritti. La cessione di diritti tra gli investitori è ammessa in singoli casi motivati e per pochi gruppi d'investimento liquidi previa approvazione dell'organo di gestione. L'organo di gestione può, su richiesta scritta di un investitore, offrire per l'acquisto gli impegni vincolanti all'investimento di detto investitore a favore di un gruppo d'investimento a uno o più attuali o potenziali investitori. Per gruppi d'investimento chiusi o con liquidità limitata, l'organo di gestione può tenere liste d'attesa di investitori interessati.
5. Il consiglio di fondazione può costituire cosiddetti gruppi d'investimento «commitment-based». In questo caso il gruppo d'investimento può cedere gli impegni vincolanti all'investimento nei confronti di fondi target, se gli investitori hanno assunto in precedenza impegni vincolanti all'investimento dello stesso ammontare nei confronti del gruppo d'investimento e se mezzi liquidi o riflussi da fondi target assicurano l'utilizzo degli impegni vincolanti all'investimento, in osservanza delle esigenze di liquidità. I diritti sono emessi in risposta alle chiamate di capitale da parte degli investitori.
6. Il consiglio di fondazione stabilisce i principi della modalità del procedimento di pricing. Può trasferire all'organo di gestione la regolamentazione dei termini e delle frequenze di sottoscrizione e dei termini di preavviso. Per gruppi d'investimento con obbligo di pubblicare un prospetto, l'emissione di diritti viene disciplinata nel relativo prospetto.
7. L'organo di gestione stabilisce nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione i dettagli dell'emissione di diritti. Per ogni gruppo d'investimento si applica uno dei seguenti metodi per la determinazione del prezzo d'emissione:
 - a) il prezzo d'emissione di un diritto corrisponde al valore d'inventario netto per ogni diritto.

b) metodo «spread»:

- il prezzo d'emissione di un diritto corrisponde al valore d'inventario netto per ogni diritto più le spese e ~~le imposte i tributi~~ che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito alla sottoscrizione di diritti («spread senza flow netting»); ~~oppure («spese per l'acquisto di titoli»)~~

- ~~b)•~~ se il numero di diritti da emettere supera il numero di diritti da riscattare, il prezzo d'emissione di un diritto corrisponde al valore d'inventario netto per ogni diritto più le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito alla sottoscrizione al netto di diritti («spread con flow netting»).

c) metodo «Swinging Single Pricing»:

- ~~se il numero dei diritti da emettere supera il numero dei diritti da~~ rimborsare riscattare, le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito a queste sottoscrizioni al netto di diritti vengono aggiunti al valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo d'emissione.

~~Se il numero dei diritti da~~ rimborsare riscattare supera il numero dei diritti da emettere, le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito a questi rimborsi riscatti al netto di diritti sono detratti dal valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo d'emissione.

- In entrambi i casi anche il prezzo di ~~rimborso riscatto~~ corrisponde al prezzo d'emissione calcolato in questo modo («Full Swinging Single Pricing»); ~~oppure, se~~ il numero dei diritti da emettere meno il numero dei diritti da riscattare supera un valore soglia predefinito, le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito a queste sottoscrizioni al netto di diritti vengono aggiunti al valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo d'emissione.

Se il numero dei diritti da riscattare meno il numero dei diritti da emettere supera un valore soglia predefinito, le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito a questi riscatti al netto di diritti sono detratti dal valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo d'emissione.

In entrambi i casi anche il prezzo di riscatto corrisponde al prezzo d'emissione calcolato in questo modo («Partial Swinging Single Pricing»).

La differenza indicata ai punti b) e c) tra valore d'inventario netto e prezzo d'emissione è stabilita dall'organo di gestione ed è sempre accreditata al gruppo d'investimento.

8. Il controvalore del prezzo d'emissione generalmente dev'essere corrisposto in contanti. Il conferimento in natura del prezzo d'emissione è ammesso solo previo accordo con l'organo di gestione. A tale proposito vale quanto segue:
- a) ~~I~~ conferimenti in natura devono essere compatibili con le direttive d'investimento e la politica d'investimento e non devono pregiudicare in alcun modo gli interessi degli altri investitori.
 - b) Nel caso di conferimenti in natura, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato, il controvalore corrisponde al valore di borsa o al prezzo di negoziazione.
 - c) Nel caso dei conferimenti in natura non negoziati in borsa o su qualunque altro mercato regolamentato, il controvalore deve:
 - essere calcolato secondo il rendimento o il flusso di denaro atteso, tenendo conto di un tasso di capitalizzazione adeguato al rischio;
 - essere stimato sulla base del confronto con oggetti simili; oppure

- essere calcolato in base a un metodo generalmente riconosciuto.

Questo valore deve essere stimato da almeno un esperto qualificato e indipendente. Per quanto riguarda i conferimenti in natura sotto forma di immobili si rimanda inoltre all'art. 7 cpv. 5 del presente regolamento.

d) In caso di quote di fondi non quotati o di diritti di gruppi d'investimento, occorre basarsi sul rispettivo valore d'inventario netto.

~~d)~~ L'accettazione di conferimenti in natura è possibile in qualsiasi momento.

e)

f) L'organo di gestione protocolla tutti i conferimenti in natura in un rapporto, all'attenzione dell'ufficio di revisione, nel quale sono elencati i conferimenti in natura degli investitori, singolarmente con il rispettivo valore di mercato al giorno determinante del trasferimento nonché i diritti emessi in cambio.

9. L'emissione di diritti, in particolare a gruppi d'investimento che tramite strumenti d'investimento non quotati in borsa collocano direttamente o indirettamente in immobili, infrastrutture o in investimenti ipotecari, può essere limitata o sospesa dall'organo di gestione in considerazione delle possibilità d'investimento o nell'interesse degli investitori che hanno investito nei gruppi d'investimento. Se le circostanze lo richiedono urgentemente l'organo di gestione può, nell'interesse degli investitori e previo accordo con il presidente del consiglio di fondazione, limitare o sospendere temporaneamente l'emissione di diritti per ogni singolo gruppo d'investimento. Le limitazioni e le sospensioni dell'emissione di diritti devono essere indicate e motivate nell'appendice al conto annuale.
10. Nel caso di gruppi d'investimento chiusi, l'emissione di diritti dopo la costituzione del gruppo d'investimento può avvenire esclusivamente in caso di chiamata di impegni all'investimento esistenti. Un'eccezione è costituita dall'accettazione di conferimenti in natura, sempre possibile. I dettagli sono specificati nel prospetto.
11. Il consiglio di fondazione ha la possibilità di stabilire, per singoli gruppi d'investimento, un importo minimo di sottoscrizione per l'intero gruppo d'investimento.
12. In caso di entrata di sottoscrizioni o impegni all'investimento ~~superiori al volume di emissione~~, l'organo di gestione può effettuare riduzioni in base a criteri oggettivi.

Art. 9 ~~Rimborso-Riscatto~~ di diritti

1. Di regola gli investitori possono richiedere in ogni momento il versamento del controvalore di parte o della totalità dei diritti.
2. La vendita dei diritti avviene esclusivamente tramite il rimborso-riscatto dei diritti esistenti da parte della fondazione. Se, dopo il rimborso-riscatto di diritti, l'importo è inferiore all'importo minimo di sottoscrizione del gruppo d'investimento, i diritti residui possono essere trasferiti gratuitamente a un gruppo d'investimento con una politica d'investimento simile, senza importo minimo di sottoscrizione, oppure rimborsati/riscattati.
3. Non è ammessa la negoziazione libera di diritti. La cessione di diritti tra gli investitori è ammessa in singoli casi motivati e per pochi gruppi d'investimento liquidi previa approvazione dell'organo di gestione. L'organo di gestione può, su richiesta scritta di un investitore, offrire per l'acquisto gli impegni vincolanti all'investimento di detto investitore a favore di un gruppo d'investimento a uno o più attuali o potenziali investitori.
4. Il consiglio di fondazione stabilisce i principi della modalità del procedimento di pricing. Esso regola i termini e le frequenze di rimborso-riscatto nonché la determinazione di eventuali quote di rimborso

riscatto (cap) e dei termini di disdetta. Il termine di disdetta può essere fissato a distanze diverse a seconda del volume di riscatto. Per gruppi d'investimento con obbligo di pubblicare un prospetto, il ~~rimborso~~-riscatto di diritti viene disciplinato nel relativo prospetto.

5. L'organo di gestione stabilisce nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione i dettagli del ~~rimborso~~-riscatto di diritti. Per ogni gruppo d'investimento si applica uno dei seguenti metodi per la determinazione del prezzo di ~~rimborso~~-riscatto:

a) il prezzo di ~~rimborso~~-riscatto di un diritto corrisponde al valore d'inventario netto per ogni diritto.

b) metodo «spread»:

- il prezzo di ~~rimborso~~-riscatto di un diritto corrisponde al valore d'inventario netto per ogni diritto meno le spese e i tributi ~~le imposte~~ che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito al ~~rimborso~~-riscatto di diritti («spread senza flow netting»); oppure («spese per la vendita di titoli»).
- se il numero di diritti da riscattare supera il numero di diritti da emettere, il prezzo di riscatto di un diritto corrisponde al valore d'inventario netto per ogni diritto meno le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito al riscatto al netto di diritti («spread con flow netting»).

c) metodo «Swinging Single Pricing»:

- se il numero dei diritti da ~~rimborsare~~-riscattare supera il numero dei diritti da emettere, le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito a questi ~~rimborso~~-riscatti al netto di diritti sono detratti dal valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo di ~~rimborso~~-riscatto.

Se il numero dei diritti da emettere supera il numero dei diritti da ~~rimborsare~~-riscattare, le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito a queste sottoscrizioni al netto di diritti sono aggiunti al valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo di ~~rimborso~~-riscatto.

In entrambi i casi anche il prezzo d'emissione corrisponde al prezzo di ~~rimborso~~-riscatto calcolato in questo modo («Full Swinging Single Pricing»); ~~oppure-~~

- se il numero dei diritti da ricattare meno il numero dei diritti da emettere supera un valore soglia definito, le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito a questi riscatti al netto di diritti sono detratti dal valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo di riscatto.

Se il numero dei diritti da emettere meno il numero dei diritti da riscattare supera un valore soglia predefinito, le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito a queste sottoscrizioni al netto di diritti vengono aggiunti al valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo di riscatto.

In entrambi i casi anche il prezzo d'emissione corrisponde al prezzo di riscatto calcolato in questo modo («Partial Swinging Single Pricing»).

La differenza indicata ai punti b) e c) tra valore d'inventario netto e prezzo di ~~rimborso~~-riscatto è stabilita dall'organo di gestione ed è sempre accreditata al gruppo d'investimento.

6. Per i gruppi d'investimento con immobili, ipoteche, infrastrutture o investimenti alternativi, il consiglio di fondazione può stabilire un termine di disdetta di 24 mesi al massimo. Nel fissare il prezzo di ~~rimborso~~-riscatto occorre basarsi sul patrimonio netto del gruppo d'investimento valido alla fine del termine di disdetta, con riserva delle disposizioni sul differimento del cpv. 7. Durante il termine di disdetta tutti i diritti dell'investitore rimangono intatti.

7. In presenza di circostanze straordinarie, in particolare in caso di strette di liquidità dovute a investimenti difficilmente liquidabili, l'organo di gestione può differire il rimborso-riscatto di diritti di tutti o di singoli gruppi d'investimento (differimento, lett. a – d), o soddisfarlo in modo scagionato (gating, lett. e – h), osservando i criteri elencati qui di seguito:
- a) In casi motivati oggettivamente il differimento del rimborso-riscatto e del versamento in controvalore è ammesso fino a due anni dopo la data alla quale è richiesto il rimborso-riscatto o il versamento in controvalore. Occorre informare gli investitori interessati in merito al differimento ~~rmieren~~.
 - b) Wenn aus wichtigen Gründen (z. B. aufgrund von Liquiditätsproblemen) eine Auszahlung nach zwei Sse per motivi importanti, (p.es. a causa di problemi di liquidità), il versamento in controvalore dopo due anni è possibile solo con una vendita ribassata degli investimenti, sono ammessi ulteriori periodi di differimento previa consultazione degli investitori interessati e con l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
 - c) In caso di differimento, nel fissare il prezzo di rimborso-riscatto occorre basarsi sul patrimonio netto del gruppo d'investimento valido alla fine del termine di differimento.
 - d) De durante il termine di differimento, tutti i diritti degli investitori rimangono intatti.
 - e) Nei giorni in cui la somma complessiva dei riscatti al netto supera una soglia definita, nell'interesse degli investitori rimanenti l'organo di gestione può ridurre tutte le richieste di riscatto a propria discrezione proporzionalmente e nella stessa misura (gating). Occorre informare gli investitori interessati in merito al gating.
 - f) Se a livello di fondo target si applica una procedura di gating, analogamente alla lett. e), nell'interesse degli investitori rimanenti del gruppo d'investimento in questione l'organo di gestione può ridurre tutte le richieste di riscatto a propria discrezione proporzionalmente e nella stessa misura. Occorre informare gli investitori interessati in merito all'applicazione di tale gating anche a livello del gruppo d'investimento.
 - g) La parte restante delle richieste di riscatto va considerata ricevuta il giorno di valutazione successivo ed è regolata alle condizioni applicabili in tale giorno di valutazione. Nel fissare il prezzo di riscatto occorre basarsi sul patrimonio netto del gruppo d'investimento valido al giorno di riscatto effettivo.
 - d)h) I diritti degli investitori rimangono intatti fino al riscatto completo dei diritti.
8. Il consiglio di fondazione può autorizzare l'organo di gestione a stabilire un periodo minimo di detenzione per singoli gruppi d'investimento e, in particolare, anche per conferimenti in natura.
9. Al momento della loro costituzione, i gruppi d'investimento con investimenti poco liquidi possono essere limitati nella durata e chiusi al rimborso-riscatto dal consiglio di fondazione. Per questi gruppi d'investimento emessi a durata limitata il rimborso-riscatto dei diritti avviene al più tardi al termine di scioglimento del gruppo d'investimento.
10. I gruppi d'investimento possono limitare o escludere il diritto di rimborso-riscatto durante la fase di costituzione, con riserva del consenso dell'autorità di vigilanza.
11. Se, nel caso delle tranche per le quali si riscuotono emolumenti ridotti, dopo il rimborso-riscatto dei diritti non viene raggiunto l'importo minimo della sottoscrizione fissato dal consiglio di fondazione, tutti i diritti vengono trasferiti nella tranche accessibile a tutti gli investitori. Al termine del mandato di gestione patrimoniale, anche i diritti delle tranche per le quali vengono riscossi emolumenti ridotti vengono trasferiti nella tranche accessibile a tutti.
12. L'organo di gestione può trasferire investitori di un gruppo d'investimento a un altro gruppo d'investimento con una politica d'investimento simile oppure, in casi eccezionali, effettuare un rimborso-riscatto forzoso, se dal punto di vista economico il mantenimento del gruppo d'investimento non è più nell'interesse dei rimanenti investitori.
13. Se i presupposti per la partecipazione alla fondazione non sono più adempiuti o se a causa di future modifiche di legge o di statuto o regolamenti della fondazione non sono più adempiuti i presupposti per

la detenzione di diritti, gli investitori coinvolti devono restituire i loro diritti alla fondazione per il rimborso. Se necessario, la fondazione può eseguire il rimborso-riscatto forzoso dei diritti.

14. Sono ammessi i rimborsi in natura. Le disposizioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 8 del presente regolamento trovano applicazione per analogia. I rimborsi in natura devono essere compatibili con le direttive d'investimento e la politica d'investimento e non devono pregiudicare in alcun modo gli interessi degli altri investitori.

Art. 10 Distribuzione e tesaurizzazione

1. In base alla decisione del consiglio di fondazione, i redditi netti dei gruppi d'investimento vengono distribuiti agli investitori in funzione dei diritti nel capitale d'investimento oppure reinvestiti (tesaurizzazione).
2. In caso di distribuzione dei ricavi, il consiglio di fondazione ne stabilisce la frequenza e l'ammontare; oltre al reddito netto, esso ha facoltà di versare anche una parte del valore capitalizzato.

Art. 11 Assemblea degli investitori

1. L'assemblea ordinaria degli investitori si riunisce entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Ha luogo come evento con presenza nella località fissata dal consiglio di fondazione. In circostanze straordinarie, l'assemblea degli investitori può eccezionalmente essere tenuta per iscritto o in forma elettronica.
2. Essa viene convocata per iscritto dal presidente del consiglio di fondazione, osservando un termine di almeno venti-20 giorni. Nella convocazione devono essere comunicati gli oggetti all'ordine del giorno e le mozioni del consiglio di fondazione.
3. Non è possibile adottare decisioni sulle mozioni che non sono comprese negli oggetti all'ordine del giorno; sono escluse mozioni relative alla convocazione di un'assemblea straordinaria o all'esecuzione di una revisione speciale.
4. Per la presentazione di mozioni nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno e per trattative senza delibera non è necessario alcun preavviso.
5. L'assemblea straordinaria degli investitori può essere richiesta per iscritto, indicando la motivazione, da investitori che insieme rappresentano almeno il 10 per cento di tutti i voti, dal consiglio di fondazione o dall'ufficio di revisione. Il presidente del consiglio di fondazione deve convocare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'assemblea straordinaria degli investitori, a meno che il richiedente non concordi su un differimento dei termini.
6. Hanno diritto a partecipare coloro che al momento dell'invio dell'invito all'assemblea degli investitori detengono lo status di investitori.
7. Gli investitori hanno il diritto di conferire una procura alla fondazione o ad un altro investitore. Il consiglio di fondazione può designare un rappresentante indipendente al quale gli investitori possono pure conferire una procura.
8. Il numero dei voti per investitore viene rilevato in un giorno di riferimento stabilito dall'organo di gestione. Il giorno di riferimento non può essere anteriore di massimo 30 giorni rispetto alla data dell'assemblea. Il giorno di riferimento è il giorno di valuta. Il numero di voti degli investitori che non detengono ancora diritti ma hanno già fornito impegni vincolanti all'investimento è zero.
9. Ogni investitore rappresentato all'assemblea degli investitori può richiedere una votazione separata per ogni gruppo d'investimento in cui ha investito. In questo caso il diritto di voto è proporzionale alla sua quota al capitale d'investimento dei rispettivi gruppi d'investimento.

10. L'assemblea degli investitori convocata secondo le prescrizioni può deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentati.
11. L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le decisioni relative a modifiche dello statuto nonché le decisioni sulla fusione o sullo scioglimento della fondazione con conseguente ripartizione del capitale d'investimento e del patrimonio di base richiedono la maggioranza dei due terzi.
12. Le votazioni e le nomine hanno luogo apertamente, a meno che almeno un quinto degli investitori presenti non richieda il voto o l'elezione segreta. Il consiglio di fondazione può decidere che le votazioni e le nomine generalmente avvengano tramite voto nell'urna.
13. Il presidente del consiglio di fondazione assume la presidenza dell'assemblea degli investitori e assicura che sia redatto un verbale dell'assemblea applicando per analogia l'art. 702 cpv. 2 CO.

Art. 12 Consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta necessario. Ogni membro del consiglio di fondazione può richiedere la convocazione di una seduta.
2. Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri.
3. Il consiglio di fondazione decide a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
4. Nella loro attività i membri del consiglio di fondazione non sottostanno alle istruzioni della fondatrice o del suo successore legale. I membri, con riserva dell'art. 19, non hanno diritto al voto per fatto personale.
5. Le decisioni possono essere prese anche tramite circolare, a meno che un membro non richieda la discussione nel corso di una seduta. Per le delibere valgono per analogia le disposizioni relative alla seduta del consiglio di fondazione.
6. Il consiglio di fondazione designa le competenze e i compiti dell'organo di gestione e degli uffici incaricati, validi secondo lo statuto e il presente regolamento della fondazione, esercitando un adeguato controllo.
7. Il consiglio di fondazione designa una o più banche depositarie, responsabili della tenuta del conto e del deposito del patrimonio di base e dei gruppi d'investimento. La corrispondente banca depositaria è altresì responsabile del calcolo dei diritti.
8. Il consiglio di fondazione delibera con riserva dell'art. 19 su tutti gli accordi importanti e sulle loro modifiche.
9. Trasferimento di mansioni:
 - a) Per le persone responsabili dell'amministrazione e gestione della fondazione valgono per analogia gli artt. 51b cpv. 1 LPP nonché 48f a 48l OPP 2 (integrità e lealtà dei responsabili), eccetto 48h cpv. 1 e 48i cpv. 1 OPP 2
 - b) I destinatari delle mansioni possono eventualmente trasferire ulteriormente le mansioni previa approvazione del consiglio di fondazione. Questo ulteriore trasferimento avviene in applicazione per analogia delle disposizioni sul trasferimento delle mansioni. La fondazione e l'ufficio di revisione devono poter controllare risp. verificare il trasferimento ulteriore.

Art. 13 Commissioni

1. Il consiglio di fondazione può insediare commissioni temporanee o permanenti per questioni specifiche sugli investimenti o tecniche.
2. Le commissioni hanno primariamente funzione consultiva.
3. Il consiglio di fondazione stabilisce la composizione delle commissioni e regola le loro mansioni e competenze in un regolamento speciale.

Art. 14 Organo di gestione

1. L'organo di gestione espleta gli affari correnti della fondazione conformemente allo statuto, al presente regolamento della fondazione, alle direttive d'investimento, agli eventuali ulteriori regolamenti speciali, alle direttive e alle decisioni del consiglio di fondazione.
2. L'organo di gestione dispone di tutte le competenze nell'ambito della gestione operativa della fondazione, nella misura in cui queste non siano assegnate ad altri titolari di funzioni conformemente alla legge e all'ordinanza, allo statuto, al regolamento della fondazione e alle direttive d'investimento della

fondazione, a eventuali regolamenti speciali, a direttive, a decisioni del consiglio di fondazione nonché a contratti.

3. L'organo di gestione pur essendo autorizzato, previo accordo del consiglio di fondazione, a delegare determinate mansioni ad altri uffici, rimane responsabile nei confronti del consiglio di fondazione. L'ufficio incaricato dell'attività d'investimento fornisce un rapporto trimestrale al consiglio di fondazione. L'organo di gestione informa periodicamente il consiglio di fondazione in merito alla propria attività. Il consiglio di fondazione esercita un controllo permanente sull'organo di gestione.

Art. 15 Diritti degli azionisti

1. La fondazione esercita sistematicamente i diritti di voto legati al possesso diretto di azioni di società svizzere nell'ambito delle sue possibilità. L'esercizio del voto rientra nelle competenze dell'organo di gestione che può delegarlo alla banca depositaria o a terzi (rappresentante di un organo o rappresentante indipendente). Per garantire gli interessi degli investitori il consiglio di fondazione rilascia i principi relativi al comportamento in occasione delle votazioni.
2. La fondazione può, ma non è obbligata a, esercitare i diritti di voto connessi al possesso diretto di azioni o di altri diritti di partecipazione di società estere. Se esercita i diritti di voto valgono gli stessi regolamenti che disciplinano il possesso di azioni svizzere.
3. Se in caso di possesso indiretto di azioni su strumenti d'investimento sottostanti sussiste la possibilità da parte del titolare diretto delle azioni (di norma una società di fondi d'investimento) di esprimere una preferenza di voto, l'organo di gestione si attiene ai principi emanati dal consiglio di fondazione relativamente a esercizio del diritto di voto e comportamento di voto.
4. Per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore sono valide le disposizioni conformi all'art. 19.

Art. 16 Emolumenti e spese

1. Gli emolumenti e le spese per le prestazioni fornite dalla fondazione stessa o da terzi ed eventuali tributi fiscali derivanti sono in linea di massima considerati costantemente per i singoli gruppi d'investimento nel calcolo del valore d'inventario di un diritto e addebitati periodicamente a tali gruppi.
2. Gli emolumenti e le spese che non riguardano direttamente un gruppo d'investimento sono addebitati ai singoli gruppi d'investimento proporzionalmente alla quota di capitale d'investimento che detengono.
3. In base all'accordo con i fornitori di prestazioni l'addebito dei singoli gruppi d'investimento con emolumenti e spese per le prestazioni può essere effettuato singolarmente o in parte o in maniera completamente forfetaria.
4. I gruppi d'investimento possono presentare tranche con diverse strutture degli emolumenti. Il consiglio di fondazione stabilisce i presupposti per gli investimenti da parte degli investitori. Se l'assegnazione alle tranche dipende dal patrimonio investito del singolo investitore, il consiglio di fondazione stabilisce l'investimento minimo per ogni tranche. Il consiglio di fondazione può decidere quali tranche siano riservate esclusivamente a quegli investitori che abbiano concluso un contratto di gestione patrimoniale con Swiss Life Asset Management SA. In questo caso gli emolumenti e le spese che ne derivano e il loro addebito saranno regolati direttamente tra Swiss Life Asset Management SA e l'investitore.
5. Il consiglio di fondazione disciplina gli emolumenti e le spese in un regolamento speciale.
6. È necessario tenere conto della parità di trattamento. Il sovvenzionamento trasversale all'interno della fondazione non è ammesso.

Art. 17 Rendiconto

1. L'esercizio della fondazione termina ogni qualvolta il 30 settembre.
2. Per la fondazione si applica l'art. 47 OPP 2 sulla regolarità della contabilità e del rendiconto.
3. Viene tenuta contabilità separata per ogni gruppo d'investimento e per il patrimonio di base.

Art. 18 Informazioni agli investitori e diritto d'informazione

1. Al momento dell'ammissione nella fondazione, a ogni investitore devono essere consegnati lo statuto, il regolamento della fondazione e le direttive d'investimento, il Regolamento relativo a emolumenti e spese ed eventuali prospetti dei gruppi d'investimento nella versione attualmente in vigore. Le modifiche a tali documenti devono essere comunicate agli investitori in forma adeguata.
2. La fondazione pubblica un rapporto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. La fondazione pubblica almeno ogni trimestre le cifre salienti sulla performance e sui rischi nonché indicazioni su emolumenti e spese.
4. Gli investitori possono chiedere alla fondazione in qualsiasi momento informazioni sulla gestione e di prendere visione della contabilità, per quanto il diritto d'informazione relativo a singoli gruppi d'investimento presupponga la detenzione di diritti dei relativi gruppi d'investimento. L'informazione o la presa di visione possono essere negate con l'approvazione del presidente del consiglio di fondazione qualora mettessero a rischio interessi degni di protezione o segreti d'affari.
5. Su richiesta la fondazione fornisce informazioni relative agli investimenti collettivi eventualmente contenuti nei gruppi d'investimento, nella misura in cui la stessa fondazione ne è in possesso ed è autorizzata alla trasmissione di questa informazione a terzi.
6. Prima della creazione di gruppi d'investimento con immobili, investimenti alternativi, infrastrutture o obbligazioni ad alto rendimento, la fondazione pubblica un prospetto prima dell'inizio del periodo di sottoscrizione. Sono pubblicate anche le modifiche del prospetto.
7. Per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore sono valide le disposizioni conformi all'art. 19.

Art. 19 Gruppi d'investimento a investitore unico

1. I gruppi d'investimento a investitore unico sono costituiti sulla base di un accordo speciale tra l'investitore unico e la fondazione.
2. La costituzione e la strutturazione di gruppi d'investimento a investitore unico avvengono in accordo con le disposizioni legali determinanti, lo statuto e il regolamento della fondazione nonché con eventuali disposizioni dell'autorità di vigilanza. Le modifiche delle disposizioni legali determinanti, dello statuto e del regolamento della fondazione nonché di eventuali disposizioni dell'autorità di vigilanza devono essere riprese.
3. Per gruppi d'investimento a investitore unico l'emissione di diritti si limita al relativo investitore unico. È fatto salvo il cpv. 6.
4. Considerando le disposizioni dei cpv. 1 e 2 valgono i seguenti principi:
 - a) Il consiglio di fondazione decide sulla costituzione di gruppi d'investimento a investitore unico.
 - b) Le direttive d'investimento sono stabilite dall'organo di gestione d'intesa con il rispettivo investitore unico. Al riguardo devono essere osservate le disposizioni dell'OFond sul capitale d'investimento

(cpv. -10), qualora l'autorità di vigilanza non abbia autorizzato delle deroghe. Le direttive d'investimento devono essere sottoposte al consiglio di fondazione per l'approvazione.

c) Il Regolamento relativo a emolumenti e spese è stabilito separatamente dall'organo di gestione d'intesa con il rispettivo investitore unico per ogni gruppo d'investimento a investitore unico. È necessario assicurare che tutti gli emolumenti e le spese a carico della fondazione siano coperti. Il Regolamento relativo a emolumenti e spese dev'essere sottoposto al consiglio di fondazione per l'approvazione.

d) Conti annuali

La fondazione redige un conto annuale separato per ogni gruppo d'investimento a investitore unico del rispettivo investitore unico.

L'organo di gestione sottopone all'approvazione del consiglio di fondazione i singoli conti annuali riguardo ai gruppi d'investimento a investitore unico.

Nell'appendice al conto annuale della fondazione sono elencate indicazioni consolidate sui gruppi d'investimento a investitore unico.

e) L'organo di gestione stabilisce le ulteriori specifiche del gruppo d'investimento a investitore unico, in particolare:

- frequenza di valutazione;
- modalità di distribuzione
- emissione e rimborsi di diritti, tenendo in considerazione che i regolamenti per la fondazione non devono comportare strette di liquidità
- diritto all'informazione e all'accesso
- salvaguardia dei diritti degli azionisti
- redazione del conto annuale.

5. Per i gruppi d'investimento a investitore unico non c'è l'eventuale obbligo del prospetto.

6. Su richiesta dell'investitore unico, il consiglio di fondazione può ammettere altri investitori in un gruppo d'investimento a investitore unico. L'art. 19 rimane valido.

Art. 20 Comunicazione di informazioni

La fondazione può comunicare le informazioni dettagliate sugli investitori, se vi è costretta in virtù di una legge nazionale o estera oppure su ordine di un tribunale o di un'autorità.

Il presente regolamento della fondazione è stato approvato in occasione dell'assemblea degli investitori del ~~19 marzo 2021~~ 17 marzo 2023 ed è entrato in vigore ~~in data XX.XX.2023~~ il 31 luglio 2021.